

RG n. 4168/2021



TRIBUNALE DI CATANZARO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Collegiale, riunito nelle persone dei magistrati

Rodolfo Palermo Presidente
Alessia Pecoraro Giudice
Beatrice Fogari Giudice relatore

nella causa promossa con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c da
BAUSONE ALESSIA con l'avv. CILURZO GIOVANNI

ricorrente

Contro

AFFLITTO FRANCESCO con l'avv. AMATO ANTONIO e l'avv. EUGENIO VITALE

resistente

con l'intervento del Pubblico Ministero

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.2.2022
letti gli atti e i documenti di causa,
esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti
analizzate le questioni controverse,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 22 d.lgs n. 150/2011 Bausone Alessia ha convenuto in giudizio Afflitto Francesco consigliere eletto al Consiglio Regionale della Calabria in esito alle elezioni indette per il 3-4 ottobre 2021, per accertare la sussistenza in capo alla stesso della condizione di ineleggibilità di cui alla Legge n. 154 del 1981, ai sensi del disposto di cui all'art. 2 co. 1 n. 8) e 11), per l'effetto, dichiararne la decadenza dalla carica di consigliere regionale e disporre la surroga di sé medesima.

Si è costituito nel giudizio Afflitto Francesco per sostenere l'infondatezza del ricorso e chiederne l'integrale rigetto.

All'udienza del 9.2.2022, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste e hanno domandato un termine per depositare note difensive.

Il Tribunale si è riservato assegnando alle parti termini per il deposito di note e relative repliche sino al 9.3.2022.

Sulla scorta delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

La ricorrente ha sostenuto che il resistente versa in una situazione di ineleggibilità ai sensi dell'art. 2 co 1 nn. 8) e 11) L. 154/1981 sul rilievo che egli è dipendente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone - con la qualifica di dirigente medico di Prima Fascia - e presta servizio nel Dipartimento di Prevenzione U.O. di Medicina Legale nell'Area Territoriale distrettuale di Cirò Marina; in particolare, nell'ambito di tale attività, dal 14.3.2019, egli ricopre anche l'incarico professionale di alta specializzazione inerente la "Medicina Necroscopica", in virtù del quale egli esercita poteri assimilabili a quelli delle figure dirigenziali apicali (Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario) così da rendere ragionevole l'estensione della limitazione all'elettorato passivo.

Segnatamente, la ricorrente ha dedotto che, tra le competenze tipiche dell'incarico in questione, rientrano le attività esterne di accertamento e di controllo medico (tra cui, le visite necroscopiche per il rilascio delle relative certificazioni, la vigilanza ed il controllo sul trasporto delle salme, anche all'estero e dall'estero, la vigilanza nei cimiteri sulle operazioni di tumulazione ed estumulazione, con il rilascio di autorizzazioni e certificazioni sanitarie, pareri di idoneità dei carri funebri e di usabilità delle edicole funerarie e sanitari preventivi sui progetti di opere cimiteriali e sulle opere realizzate), i poteri certificativi dell'attività necroscopica contenuti nel piano delle attività medico legali dell'ASP di Crotone (la certificazione di idoneità dell'abitazione del defunto per ricevere e tenere in osservazione la salma; i rapporti con l'autorità giudiziaria e la p.g. per le problematiche medico legali; il certificato medico per la cremazione; il certificato medico di idoneità della cassa per il trasporto all'estero; l'attività di medicina necroscopica ospedaliera), i poteri certificativi tipici del Pubblico Ufficiale per la attestazione della morte nonché i poteri rappresentanza dell'ASP di Crotone.

Inoltre, secondo parte ricorrente, il collocamento del resistente in aspettativa non ha sortito effetti sulla causa di ineleggibilità in quanto intervenuto nel mese di novembre, e, dunque, oltre il termine di presentazione delle liste come previsto dall'art. 2 co 2 L. cit.

Si è difeso Afflitto Francesco sostenendo che il proprio inquadramento professionale e l'incarico di alta specializzazione svolto non sono assimilabili alle cariche e funzioni per cui la legge sancisce l'ineleggibilità, non ricoprendo egli alcun ruolo apicale né avendo poteri di rappresentanza esterna della Provincia, né di indirizzo dell'Azienda, né di gestione del personale e/o di organizzazione della struttura.

Quanto in particolare all'incarico di alta specializzazione, il resistente ha negato che, in virtù del medesimo, gli siano attribuiti i poteri di controllo, autorizzazione e certificazione *ex adverso* sostenuti, essendo essi di esclusiva spettanza dell'Unità operativa complessa di Igiene e sanità pubblica, organo di direzione gestionale, attualmente rappresentata dal Direttore dell'Unità Operativa, e non dal medico necroscopo.

Sulla asserita responsabilità dell'intera Provincia di Crotone, il resistente ha dedotto che, dalla delibera di affidamento dell'incarico di "Alta specializzazione di medico necroscopo", non risulta alcuna responsabilità provinciale ad egli riferibile; egli svolge l'incarico, unitamente a due colleghi, per la sola area sub distrettuale di Cirò Marina e non per l'intera Provincia.

Ebbene, ritiene il Collegio che, sulla scorta della documentazione prodotta e degli elementi emersi nel giudizio, non siano configurabili nel caso in esame le cause di ineleggibilità dedotte da parte ricorrente.

Quanto alla sostenuta causa di ineleggibilità di cui all'art. 2 co 1 n.8) L. 154/1981 – applicabile ai dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione (Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario) o comunque a coloro che esercitano funzioni apicali e poteri direzionali assimilabili (Cass. 15285/2000) - si rileva che né dall'inquadramento quale Dirigente medico, dipendente dell'Azienda Sanitaria locale di Crotone, né dall'incarico di alta specializzazione in “medicina Necroscopica”, derivano al resistente poteri assimilabili a quelli tipici degli incarichi direzionali.

In primo luogo, in ordine all'inquadramento contrattuale del resistente, basti rilevare che è noto che il personale denominato “dirigente medico”, pur avendo la generale qualifica dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, presenta, rispetto ad essa, caratteristiche peculiari, in quanto non esplica le funzioni essenziali tipiche della categoria generale – quali l'autonomia, la discrezionalità, la potestà provvedimentale e gestionale, la preposizione gerarchica e l'inerente responsabilità – se non limitatamente alla sfera professionale tecnico-sanitaria e, segnatamente per le competenze provvedimentali e gestionali, esse sono circoscritte al momento organizzativo del reparto (cfr. Consiglio di Stato n. 8193/2014).

In secondo luogo, quanto all'incarico di Alta specializzazione in “medicina necroscopica” ricoperto dal resistente, trattasi di un incarico espressamente qualificato “professionale” dalla normativa di riferimento per distinguerlo dalla categoria degli incarichi differenti aventi natura “gestionale”.

Le norme della contrattazione collettiva nazionale (si richiama la relativa documentazione allegata alla comparsa di costituzione) sono improntate proprio su tale distinzione: mentre l'incarico professionale – nella fattispecie, di “Alta professionalità” - si esplica mediante l'esecuzione di prestazioni aventi rilievo meramente tecnico- specialistico nell'ambito di una struttura, semplice o complessa, l'incarico gestionale comporta, invece, funzioni e mansioni tipiche di una responsabilità gestoria anche eventualmente, a seconda del tipo di incarico, di rappresentanza esterna dell'Azienda ospedaliera.

L'estraneità dell'incarico professionale in questione alle funzioni dirigenziali di natura gestionale emerge anche *per tabulas*, rilevando innanzitutto l'organigramma aziendale in atti (cfr. tabella alla pag. 3 delle note difensive di parte resistente) da cui si evince che la “medicina necroscopica” cui afferisce l'incarico del medico resistente non costituisce una struttura ospedaliera autonoma, ma un servizio interno ed incorporato nell'Unità operativa di Medicina Legale, di cui è dirigente e responsabile il direttore del Dipartimento di Prevenzione.

Tale assetto organizzativo si riflette sui compiti assegnati all'Afflitto con il contratto individuale di lavoro che, infatti, all'art. 2 contempla la chiara specificazione che essi sono circoscritti all'interno della stessa struttura specializzata - l'Unità operativa di Medicina Legale - e perseguono gli obiettivi stabiliti ed assegnati dal Direttore del Dipartimento.

E' documentale che il dott. Afflitto non riveste alcun ruolo apicale all'interno dell'ASP di Crotone, come risulta anche dalla attestazione sottoscritta dal Direttore del Dipartimento Dr. Domenico Tedesco e dalla dichiarazione sottoscritta dal Dr. Raffaele Gangale (responsabile del servizio di medicina legale), nonché dalle richieste di ferie relative all'anno 2021 sottoscritte congiuntamente dal responsabile del servizio di Medicina legale Dr. Gangale e dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dr. Domenico Tedesco (cfr. produzione documentale per parte resistente).

Inoltre, non ha pregio la dedotta peculiarità del settore della necroscopia che, secondo parte ricorrente, fonderebbe la sussistenza di poteri pubblicistici in capo al medico necroscopo per le mansioni di vigilanza, controllo e certificazione tipiche del ruolo (quali il potere di vigilanza e

controllo sul trasporto delle salme, il potere di vigilanza nei cimiteri sulle operazioni di tumulazione ed estumulazione, con il rilascio di autorizzazioni e certificazioni sanitarie, il rilascio di pareri di idoneità dei carri funebri e di usabilità delle edicole funerarie e sanitari preventivi sui progetti di opere cimiteriali e sulle opere realizzate): tali mansioni, infatti, risultano di competenza dell'Unità operativa complessa di Igiene e sanità pubblica, organo di direzione gestionale, rappresentata dal Direttore dell'Unità Operativa e, dunque, non sono riferibili al singolo medico necroscopo.

Sulla scorta di tali risultanze oggettive, va esclusa non solo la sussistenza in capo al resistente di funzioni apicali per cui rileverebbe la causa di ineleggibilità di cui all'art. 2 co 1 n. 8) L. n.154/1981 ma anche di quelle funzioni di rappresentanza, nonché organizzazione e coordinamento del personale dell'Azienda ospedaliera *de qua* sottese alla causa di ineleggibilità di cui all'art. 2 co 1 n. 11) L. n. 154/1981 che, quindi, non è configurabile nella fattispecie.

Alla luce di tale quadro, non hanno pregio le deduzioni di parte ricorrente circa la responsabilità provinciale assunta dal resistente con l'incarico professionale di Alta specializzazione in questione: basti rilevare sul punto, che, al di là dell'irrelevanza della circostanza, essendo già stata esclusa in capo al resistente la titolarità di poteri apicali, in ogni caso, l'incarico, a lui conferito per la sola area sub distrettuale di Cirò Marina, non può ritenersi diversamente attribuito sulla sola base di un atto dichiarativo, peraltro, proveniente dallo stesso resistente (*curriculum vitae* – all. 7 ricorso) che nessun rilievo può avere sui poteri effettivi attribuiti al medico sulla base di accordi contrattuali con l'Azienda.

In definitiva, per le considerazioni esposte, tanto la natura dell'incarico quanto il concreto atteggiarsi delle mansioni svolte dal resistente escludono che esso possa implicare l'esercizio di funzioni direzionali, nonché di rappresentanza, organizzazione e coordinamento del personale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 co 1 n.8) e 11) L. 154/1981.

Per tutte le ragioni espresse, il ricorso è, quindi, infondato e va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste integralmente a carico di Bausone Alessia e si liquidano in favore di Afflitto Francesco secondo il d.m. n. 55/2014, aggiornato con il d.m. n.37/ 2018, avuto riguardo alle tariffe medie per cause di valore indeterminato a complessità media, in €2.025,00 per fase di studio, €1.349,00 per fase introduttiva, €3.560,00 per fase di trattazione, €3.409,00 per fase decisoria, per complessivi €10.343,00, per compenso, oltre a spese generali in misura del 15%, IVA e CPA.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:

1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna Bausone Alessia al pagamento in favore di Afflitto Francesco delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in €10.343,00 per compenso, oltre a spese generali in misura del 15%, IVA e CPA.

Si comunichi

Così deciso, nella Camera di Consiglio del giorno 9.3.2021.

Il giudice relatore

Beatrice Fogari

Il Presidente
Rodolfo Palermo

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209